



Tribunale e Procura della Repubblica di Mantova

Prot. Trib. n. 1192/2022

Prot. Procura n. 126/2022.I

Ordine di servizio congiunto n. 4 / 2022

O.d.S. Trib. n. 15/2022

O.d.S. Procura n. 20/2022

D.L. 24/3/2022 n. 24 – Accesso agli edifici giudiziari
Nuove modalità organizzative

Il Presidente Vicario del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Mantova

Visto il D.L. n.24 del 24 marzo 2022 che ha modificato la precedente disciplina;

considerato che l'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione - sino al 31 marzo 2022 - della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico - per quel che qui rileva - dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria); erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo;

considerato che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti ; l'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19 (cosiddetto green

pass di base) i “difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia”, mentre, al n. 2), ha confermato l’esenzione per “i testimoni e le altre parti del processo”;

ricordato che a sua volta sempre l’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l’accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di *green pass* base, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-*, *difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia*), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

precisato che venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all’obbligo vaccinale;

osservato che la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina;

rilevato che peraltro il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni:

- innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l’esibizione del *green pass* di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7);

risultano invece abrogati i commi *1 bis* e *1 ter* dell’articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l’accesso esclusivamente ai soggetti

muniti di *green pass*, per quel che qui rileva, negli pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b);

- non è più obbligatorio –ai sensi dell’articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l’accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l’utilizzo di generici “*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*” (*rectius*: mascherine chirurgiche);

- fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l’obbligo del *green pass* rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6) a partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24/3/2022, ossia dal 25 marzo 2022 (nel testo iniziale decorreva dal 1° aprile -fine dello stato di emergenza- la possibilità di utilizzare il *green pass* base per tutte le categorie, compresi gli over 50, finora obbligate a munirsi di super *green pass*-vaccinazione o guarigione - per accedere ai luoghi di lavoro; nel testo finale è venuta meno quella data per cui la decorrenza parte dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 25 marzo: gli over 50 e, indipendentemente dall’età, poliziotti, carabinieri, membri dell’esercito e della polizia penitenziaria, vigili urbani, personale Ata della scuola e professori universitari - tutte categorie con obbligo vaccinale fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro - possono lavorare anche se non vaccinati, essendo sufficiente un tampone negativo, valido 48 ore);

Pertanto, sulla scorta delle norme sopra indicate, sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, Avv. Chiara Messora, ad integrazione e modifica dell’Ordine di Servizio congiunto del 11-1-22 e 14/10/21 sino al 30 aprile 2022 così si dispone:

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un’amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l’obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*;
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all’obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass*;
- non è più obbligatorio, per l’ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione del tipo FFP2, fermo restando

l'obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Rimangono ferme le restanti disposizioni degli Ordini di Servizio congiunto pregressi del 14/10/21, dell'11/1/22 e del 22/1/2022, che non sono incompatibili con le suddette presenti disposizioni.

Il controllo verrà effettuato all'ingresso dei suddetti n. 5 edifici giudiziari da parte del personale di vigilanza privata:

- Via Poma, edificio promiscuo Tribunale (uffici magistrati e tutte le cancellerie) e Procura (uffici magistrati, Segreteria amministrativa, Segreteria Ricezione atti e ufficio iscrizione, Segreteria Ufficio Esecuzione Pena, Segreterie penali, Ufficio PD e c.d. prima nota iscrizione), nonché sede Consiglio dell'Ordine Avvocati, con due ingressi, di cui uno carraio e uno pedonale, con vigilanza privata armata in entrambi nell'orario previsto da contratto, senza tornelli;
- Via Chiassi, edificio promiscuo Tribunale (UNEP), Procura (sale intercettazioni, aliquota di PS Sezione di PG), Ufficio Magistrato di Sorveglianza, con due ingressi, di cui uno carraio e uno pedonale, con vigilanza privata armata in un solo ingresso pedonale nell'orario previsto da contratto, senza tornelli;
- Via Conciliazione, edificio esclusivo Procura (Segreterie dibattimento e 415 bis/408, Casellario, Ufficio spese di giustizia e d'ufficio, aliquote CC e GdF Sezione di PG, Ufficio VPO di collaborazione del Procuratore), con due ingressi, di cui uno carraio e uno pedonale, con vigilanza privata armata in un solo ingresso pedonale nell'orario previsto da contratto, senza tornelli;
- Via Schivenoglia, edificio esclusivo Tribunale (GdP) con un ingresso, con vigilanza privata armata nell'orario previsto da contratto, senza tornelli;
- Via Einstein, in Comune di San Giorgio Bigarello, edificio adibito ad archivio, senza vigilanza privata armata, edificio in cui potranno accedere solo persone già controllate nelle sedi degli uffici giudiziari di Via Poma o di via Conciliazione;

Il personale di vigilanza privata (atti formali di nomina del suddetto personale, che opererà le verifiche delle certificazioni verdi Covid -19 con le modalità indicate nel rispetto del D.L. n.127/2021 e del decreto del Presidente del Consiglio 12/10/21, effettuati dalla società Coopservice, datore di lavoro delle guardie di vigilanza privata, comunicati all'Ufficio della Procura che ha incaricato la Coopservice sino alla durata del contratto di vigilanza in essere alle suddette verifiche) chiederà alle categorie sopra indicate l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass base) così come previsto per legge sino al 30 aprile 2022.

I controlli sulle categorie suddette ad opera del personale della vigilanza privata armata saranno effettuati saranno effettuati a campione in misura da coprire almeno il 30 per cento delle persone controllate per ciascuna categoria suddetta.

Nel caso in cui, all'esito di detti controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19, lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedire l'accesso al Palazzo (analogamente a quanto anche attualmente accade per chi, all'apposita rilevazione risulti avere una temperatura superiore a 37,5°) e salvo che non si tratti di soggetto che dichiara di essere esente dalla campagna vaccinale (con verifica successiva ad opera dei Direttori amministrativi degli Uffici, analogamente a quanto avviene per le altre categorie).

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, al personale della sezione di polizia giudiziaria, nonché a tutti i soggetti appartenenti alle categorie considerate dai decreti legge indicati.


Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Brescia e al Sig. Procuratore Generale di Brescia.

Si comunichi al Sig. Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Mantova.

Si inserisca nei siti web del Tribunale e della Procura della Repubblica di Mantova.

Mantova, il 28/3/2022

Il Presidente Vicario del Tribunale.

Dott. Enzo Rosina


Il Procuratore Della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato


TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI.....
29 MAR 2022

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi

